

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
SEZIONE controversie di LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Tiziana Assunta Orrù	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere

all'udienza del 27/10/2015

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **6169/2013**:

tra

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA domiciliata in VIA L. G. FARAVELLI, 22 00195 ROMA rappresentato dall'avv. MORRICO ENZO e avv. PORCHERA VALERIO (PRCVLR74R07H501D) VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 00195 ROMA; avv. RUSSO ANTONINO (RSSNNN55A07A239T) VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 C/O avv. ENZO MORRICO 00195 ROMA;

Appellante

contro

BRUNO BELLOMONTE domiciliato in VIA GERMANICO, 172 00192 ROMA rappresentato dall'avv. PANICI PIER LUIGI

Appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4405/13 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositata in data 26.3.2013

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il 6/4/2012 Bellomonte Bruno chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il 21.4.2010 per ".....l'assoggettamento alla misura cautelare della detenzione in carcere.....", e comunque l'illegittimità del comportamento della società che ancora non aveva reintegrato il Bellomonte nel posto di lavoro a fronte della ordinanza con la quale il Tribunale, ex art. 700 c.p.c., aveva sospeso l'efficacia del licenziamento e ordinato la reintegra per essere stato il Bellomonte assolto con formula piena dalla Corte d'Assise di Roma, che ne disponeva la immediata liberazione; chiedeva il pagamento delle retribuzioni anche a titolo di risarcimento dei danni dal 28.11.2011, data della messa in mora; invocava a supporto della domanda l'art. 102 bis disp. Att. C.p.p..



Si costituiva R.F.I. spa , assumendo che il ricorrente era stato licenziato per assenza dal posto di lavoro, ossia per giustificato motivo oggettivo connesso alle difficoltà di riorganizzazione del servizio cui era addetto il Bellomonte per la perdurante assenza del suo titolare; non poteva quindi trovare applicazione l'art.102 bis disp. att. C.p.p., che riguardava la sola ipotesi in cui il datore di lavoro procede al licenziamento in ragione della custodia cautelare del lavoratore; che essa società aveva dato esecuzione all'ordinanza ex art 700 c.p.c. emessa dal Tribunale comunicando in data 18.4.2012 la reintegra presso la precedente sede di lavoro; che in ogni caso non era dovuto il risarcimento in quanto la reintegra, eventualmente operata per l'intervenuta assoluzione, non incideva sulla legittimità del licenziamento.

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Roma, premesso che il ricorrente rinunciava al capo di domanda volto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, così come a quello della reintegra, ma che la rinuncia non veniva accettata da controparte, ha emesso la seguente pronuncia: “ *dichiara cessata la materia del contendere sulla reintegra; rigetta la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento; condanna RFI spa al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dall'1/12/011 al 30/4/012, oltre rivalutazione ed interessi; condanna la resistente al pagamento di euro 3.200,00 per compensi professionali*”.

Il Tribunale così ha motivato:

sulla domanda volta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento: il ricorso non aveva illustrato i motivi in base ai quali il licenziamento doveva considerarsi illegittimo;

sulla reintegra: pur non essendo non stata prodotta l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. contenente l'ordine di reintegrazione, risultava applicabile alla fattispecie, in base al contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c. e al tenore della lettera di licenziamento, l'art. 102 bis disp. att. C.p.p. (licenziamento per carcerazione) che, pur non incidendo sulla legittimità del recesso, comportava comunque il diritto alla reintegrazione una volta venuto meno lo stato custodiale per intervenuta assoluzione; essendo stato il Bellomonte reintegrato nel posto di lavoro, era cessata la materia del contendere sulla domanda di reintegra;

sul risarcimento del danno: se è vero che la reintegra, anche sulla base dell'art 102 bis disp. att. c.p.p. non elimina l'illegittimità del licenziamento, tuttavia il diritto alla reintegra nasceva dalla pubblicazione della sentenza di assoluzione e conseguentemente, ai fini della domanda di risarcimento del danno, per il principio di sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione, dall'offerta della prestazione ricevuta (1/12/011).

La RFI s.p.a. ha appellato la sentenza per i seguenti motivi:

1. *Erronea ricostruzione dei fatti e delle allegazioni di RFI. Erronea applicazione dell'art. 102 bis disp. att. c.p.p.:* il licenziamento era stato legittimamente irrogato; il giudice non aveva considerato, male interpretando la lettera di licenziamento ed il



comportamento delle parti, che il reale motivo del licenziamento era l'assenza dal lavoro a seguito di carcerazione e non lo *status custodiae* in sé considerato, e si risolveva in un giustificato motivo oggettivo per le già dedotte difficoltà di riorganizzazione del servizio

2. in via gradata, la sentenza di assoluzione non era passata in giudicato;

3. erroneità della pronuncia di cessazione della materia del contendere stante il perdurante interesse di RFI, nella sede di merito, ad ottenere una pronuncia sulla reintegra, visto che RFI aveva reintegrato il lavoratore al solo fine di ottemperare all'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. continuando a contestarne il presupposto (illegittimità del licenziamento);

4. in estremo subordine, erroneità della decorrenza delle retribuzioni, contrastante con la ratio dell'art. 102 bis disp. Att. C.p.p. come interpretata dalla Cassazione, che non decorre che dall'ordine giudiziale di reintegrazione.

Il Bellomonte ha resistito al gravame eccependo in primo luogo il giudicato cautelare, non essendo stata impugnata l'ordinanza di reintegra con lo strumento del reclamo e non avendo la RFI né proposto il giudizio di merito per l'eventuale annullamento dell'ordine di reintegrazione, né proposto domanda riconvenzionale costituendosi nel giudizio di merito proposto da Bellomonte per la richiesta di risarcimento dei danni; il licenziamento irrogato era illegittimo perché intimato in ragione dello stato di detenzione, oltretutto venuto meno in via definitiva poiché la sentenza di assoluzione era stata confermata dalla Corte di Cassazione; era effettivamente cessata la materia del contendere in quanto la RFI aveva provveduto a reintegrare il lavoratore sulla base dell'ordinanza cautelare dotata oramai di definitività; era inconferente la giurisprudenza richiamata dalla RFI in ordine alla decorrenza del risarcimento (che riguardava il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione), mentre il ricorrente aveva limitato la richiesta dal momento del diritto alla reintegrazione.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

Il dato insuperabile del quale Corte non può che prendere atto è il passaggio in giudicato della gravata pronuncia con il quale il Tribunale ha rigettato *“la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento”*.

Invero, tale pronuncia, pur riguardando una domanda (*“dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente”*, lett. a) delle conclusioni del ricorso di primo grado) sulla quale il Bellomonte è rimasto soccombente, non è stata oggetto di gravame incidentale da parte dell'odierno appellato, con la conseguenza che tutte le eccezioni dell'odierno appellato riguardanti il giudicato dell'ordinanza cautelare di reintegra non possono essere esaminate in questa sede di gravame ai fini della illegittimità del licenziamento.

Nondimeno, la RFI - che sul punto ha articolato il primo motivo di gravame - risulta carente di interesse ad impugnare, posto da un eventuale accertamento della illegittimità del licenziamento per motivi diversi da quelli considerati dal primo giudice non deriverebbero effetti diversi in ordine alla reintegrazione e al



risarcimento, che continuerebbero ad essere non dovuti per il fatto solo di un licenziamento non illegittimamente irrogato.

Lo sviluppo logico di tale argomentare conduce ad affermare che la domanda di reintegra, sulla quale il primo giudice ha pronunciato, dichiarando cessata la materia del contendere, rimane evidentemente assorbita in quella di rigetto della domanda volta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, non potendo conseguire un ordine di reintegrazione ad una licenziamento di cui non sia stata accertata, come in questo caso, e con pronuncia passata in giudicato, la illegittimità. Sarebbe d'altronde logicamente insostenibile una pronuncia di "non illegittimità" del licenziamento cui consegua l'obbligo di reintegra del lavoratore.

In ogni caso, e con riferimento alle censure mosse dall'appellato nella memoria difensiva in ordine alla pretesa definitività dell'ordine di reintegra contenuto nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., non può configurarsi alcun giudicato della statuizione interinale.

E' vero che il sistema del nuovo processo cautelare uniforme non prevede, come dedotto dall'appellato, l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza, e in generale di quelli anticipatori degli effetti della sentenza, in caso di mancata proposizione del giudizio di merito (art. 669 octies c.p.c.); ciò comporta che il provvedimento, per assumere la stabilità che il legislatore della novella del 1995 ha voluto assicurargli, non deve necessariamente confluire e trovare conferma nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio di merito; certamente, poi, il provvedimento può essere anche reclamato al Collegio, al precipuo fine di neutralizzarne, nell'immediato, gli effetti.

Tuttavia, il sistema disegnato dal legislatore non esclude, anzi prevede, che una volta instaurato il giudizio di merito, sul contenuto del provvedimento interinale (pur non immediatamente reclamato) si apre un giudizio a cognizione piena, destinato, ove residui spazio in ragione della specifica vicenda su cui il provvedimento anticipatorio impinge, a rimettere in discussione il contenuto del provvedimento emesso in via d'urgenza, anche sotto il profilo delle sue conseguenze, dirette e indirette.

Nella specie il Bellomonte, nell'instaurare il giudizio di merito con ricorso volto 1. alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, 2. alla pronuncia dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, 3. al pagamento delle retribuzioni pregresse (v. conclusioni), ha reintrodotto nella sua totalità, e senza necessità di domande riconvenzionali, il *thema decidendum* oggetto del procedimento cautelare anticipatorio, così rendendo ancora *sub iudice* (oltre che il diritto al risarcimento del danno, anche) l'accertamento del diritto alla reintegra nel posto di lavoro, necessaria conseguenza del licenziamento pretesamente illegittimo.

Risulta infondata, sulla scorta dei precedenti rilievi, anche la pretesa risarcitoria, risolvendosi il pagamento delle retribuzioni, alla luce del giudicato sulla non illegittimità del licenziamento, in una attribuzione priva di titolo, la condanna risarcitoria presupponendo una declaratoria di illegittimità del licenziamento, nella specie mai intervenuta;



Al parziale accoglimento dell'appello, nei limiti e per i motivi sopra evidenziati, consegue la riforma in parte qua della sentenza impugnata.

Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti, stante il complessivo esito della lite e delle singole fasi processuali;

P.Q.M.

La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Bellomonte Bruno con il ricorso di primo grado, assorbita la domanda di reintegra proposta con il medesimo ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, 27.10.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Maria Pia Di Stefano

Il Presidente
Dott. Tiziana Assunta Orrù



